



Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.167/2020

Documento in com.jmwrapper.win32.automation.OleContainer

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI

Presidente relatore

Dr. Vincenzo Pio BALDI

Consigliere

Dr.ssa Angela QUITADAMO

Consigliere

nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Ottobre 2022 secondo le modalità previste dall'art. 221 della legge n. 77/2020 recante “*Modifica all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020 N. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*”, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 13.07.2020, e vertente tra **CURZI Stefano** (appellante) e **l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro** (appellato), avente ad oggetto appello avverso la sentenza n°113/2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 10.06.2020.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 13.07.2020, *CURZI Stefano* ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento in suo favore del diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 in riferimento ai postumi permanenti conseguenti all'infortunio sul lavoro “*in itinere*” in data 09.11.2012, commisurata al grado di inabilità riconosciuto dall'Inail nella misura del 30% e richiesto dall'appellante nella misura del 60%, ed accertato dal Tribunale, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, nella misura del 45%. A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato nel merito la sentenza gravata per i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o errata applicazione interpretazione nomofilattica della sentenza della Corte di

Cassazione a Sezione Unite n°12566/2018 per il risarcimento del danno *in itinere* – assenza di duplicazione del danno - diffalco del danno; 2) errata liquidazione del danno da parte della compagnia assicuratrice *Axa Spa* in favore dell'*Inail* per le prestazioni da erogare in favore di *Curzi Stefano* - colpa grave imputabile all'ente assicuratore per il risarcimento ottenuto a sua volta dalla *Axa Assicurazioni Spa* in funzione della surroga esercitata. Ha pertanto concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse accolta la propria domanda, con condanna dell'*INAIL* a corrispondere le prestazioni di legge, nei termini di seguito riportati: “*a) in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al sig. Curzi Stefano , in data 09.11.2012 è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 45% della totale, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento biologico di cui al D. Lgs n. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura suddetta o in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia; b) condannare l'INAIL, in persona del Presidente in carica pro tempore, a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo in rendita di cui al D. Lgs n.38/2000, successive modificazioni ed integrazioni nella corrispondente misura di legge e con decorrenza di legge, oltre alle ulteriori prestazioni di legge e agli interessi legali con decorrenza di legge, c) condannare l'INAIL, in persona del Presidente in carica pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio*”.

L'*Inail* ha resistito al gravame, contestando altresì la consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure.

L'appello è fondato.

Va premesso che la sussistenza dell'infortunio “*in itinere*” in data 09.11.2012 non è oggetto di specifica contestazione da parte dell'*INAIL*, che ha riconosciuto sia la sussistenza dell'infortunio, sia i postumi invalidanti nella misura dapprima del 20% e poi, a seguito di gravame amministrativo, del 30%.

Tale valutazione è stata ritenuta riduttiva all'esito del giudizio di primo grado, atteso che, sulla scorta della documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, con riferimento alla determinazione del danno permanente, il CTU ha calcolato una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 45%, con decorrenza dalla data della domanda.

Benchè oggetto di contestazione da parte dell'*Inail*, l'elaborato peritale a firma del *Dr. Roberto Ianni*, appare congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali ed una corretta applicazione dei criteri contenuti nel D.M. 12 luglio 2000. L'*Inail*, del resto, si è limitato, a sostegno delle sue difese, ad una pedissequa riproposizione di proprie note controperitali (sostanzialmente sovrapponibili a quelle prodotte in prime cure), senza tuttavia indicare alcun nuovo elemento che non sia stato già nella sfera di cognizione del consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado.

Non ritiene quindi la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione del primo CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. Tali conclusioni, del resto, sono state confermate dal consulente tecnico anche all'esito dei chiarimenti resi in data 30.06.2019, a seguito delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte dell'Inail, sostanzialmente riproposte in sede di gravame.

Fatta tale premessa, l'appellante *CURZI Stefano* censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur in presenza di un accertamento peritale parzialmente favorevole, ha respinto la sua domanda, “*stante l'avvenuta liquidazione da parte della Compagnia Axa Ass.ni per lo stesso infortunio dell'importo di €.475.000,00 (comprensiva di onorari) e il divieto di cumulo tra risarcimento del danno e l'indennizzo Inail*”.

Il motivo (assorbente) è fondato.

In buona sostanza, il primo giudice, nel richiamare la sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n.12566 in data 22/05/2018, ha ritenuto di applicare il principio della *compensatio lucri cum damno*, sul presupposto che “*L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito*”.

Il primo giudice ha fornito una errata interpretazione di tale principio giurisprudenziale, stante l'intrinseca differenza tra il sistema risarcitorio ed il sistema indennitario Inail.

Come è noto, infatti, il sistema di tutela INAIL ex art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38 ha natura indennitaria ed è imperniato sulla oggettiva rilevabilità della menomazione e sulla riconducibilità a parametri e meccanismi di presunzione, che garantiscano certezza ed anche prontezza ed immediatezza del ristoro. A fini indennitari, quindi, viene considerato il danno alla persona, che si traduce nella accertata perdita dell'integrità psico-fisica e nelle conseguenti limitazioni della possibilità di continuare ad esplicare gli atti ordinari della vita comune. Si tratta, cioè, di quel danno che, a parità di sesso, età e menomazione, è uguale per qualsiasi soggetto. In ambito indennitario INAIL, quindi, non possono assumere rilievo la personalizzazione del danno biologico o altre componenti del danno, quali il c.d. danno alla vita di relazione o danno esistenziale (che sono correlate alle specifiche abitudini di vita del soggetto leso). La tutela antinfortunistica Inail ha dunque per oggetto esclusivamente la componente standardizzata, indennizzata con il sistema tabellare del valore-punto, senza che assuma rilievo il principio di personalizzazione, che invece costituisce un imprescindibile criterio da applicare per la liquidazione equitativa del risarcimento.

In conclusione, la definizione di danno biologico di cui all'art.13 del D.Lgs. 07.08.1997 n.280 postula la distinzione tra componente base del danno biologico e componente personalizzata; solo alla prima viene annessa rilevanza a fini indennitari. L'art.13 del D.Lgs.23.02.2000 n°38 garantisce quindi esclusivamente l'indennizzo sociale del danno biologico, e non il suo pieno ed integrale risarcimento.

In linea con tale impostazione, la sentenza delle Sezioni Unite n.12566/2018, ha dovuto affrontare il problema di cosa accada nell'ipotesi in cui (come avviene per il caso di infortunio *in itinere*), la tutela risarcitoria non possa essere esercitata nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza, bensì di un terzo responsabile del fatto illecito. Ebbene, le Sezioni Unite, a composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno posto il principio secondo cui *“La rendita per inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio”*.

Tale principio, tuttavia, nell'impedire il cumulo tra prestazione indennitaria Inail e risarcimento del danno a carico del terzo, comporta esclusivamente che l'ammontare della rendita capitalizzata erogata dall'Inail debba essere detratta dal risarcimento del danno a carico del terzo, e non anche che le prestazioni a carico dell'Inail possano essere a loro volta ridotte in virtù di quanto già pagato da terzo a titolo di risarcimento del danno. In altri termini, il limite del danno civilistico vale nei confronti del responsabile del fatto illecito; nei confronti dell'INAIL, invece, vale sempre e comunque la liquidazione dell'indennizzo operata in conformità del T.U., non potendo ammettersi una ingiustificata compressione del diritto dell'assicurato a percepire un indennizzo in linea con quanto previsto dal sistema di protezione sociale. Del resto, la questione della cumulabilità tra rendita e danno risarcibile a seguito del medesimo infortunio *in itinere* dà luogo ad un duplice e separato rapporto bilaterale, garantito, sul fronte *welfare*, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, su quello della responsabilità civile, dal responsabilità risarcitoria da fatto illecito del terzo. Una eventuale doppia locupletazione da parte del danneggiato appare inoltre impedita dalla surrogazione *ex art.1916 c.c.* (norma secondo cui l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante), il che *“impedisce al soggetto infortunato di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito”*. In altre parole, secondo la Corte di vertice, *“Qualora la legge preveda in favore del danneggiato, oltre all'obbligo risarcitorio in capo al danneggiante, anche un distinto indennizzo a carico di un soggetto diverso, quest'ultimo beneficio va cumulato al - e non difalcato dal - risarcimento*

a carico del danneggiante, a meno che il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti. In questa eventualità, nel cui ambito rientra anche la rendita erogata dall'Inail in caso di infortunio in itinere del lavoratore, quanto corrisposto dal terzo andrà diffalcato dal risarcimento, diversamente incorrendosi in una locupletazione del danneggiato. Tuttavia, per potersi procedere alla detrazione è anche necessario che la legge abbia predisposto un meccanismo di surroga o di rivalsa idoneo a evitare che quanto erogato dal terzo si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito; in assenza di un siffatto meccanismo, infatti, il principio di razionalità – equità impone di favorire chi senza colpa ha subito l'illecito, piuttosto che chi colpevolmente lo ha causato” (in tali termini, Cass.Civ., sez. un., n.12566 in data 22/05/2018).

Alla luce delle considerazioni che precedono, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'appello va dunque accolto, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

- **accoglie** l'appello e, per l'effetto, , in riforma della sentenza impugnata, **dichiara** che *CURZI Stefano* è affetto da postumi di infortunio in data 09.11.2012 che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «*tabella delle menomazioni*», di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente misura: 45% con decorrenza dalla guarigione clinica;
- per l'effetto, **condanna** l'INAIL alla corresponsione, in favore della parte appellante, della rendita di cui all'art.13 comma 2 lett.B del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 45% secondo quanto previsto dalla “*tabella indennizzo danno biologico*” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
- **condanna** l'INAIL a rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.300,00, e, per il secondo grado, in complessivi €2.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Ottobre 2022.

IL PRESIDENTE est.

Luigi Santini

(Atto sottoscritto digitalmente)